

**ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado  
30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d  
Tel. 041630704 fax 041634450 - c.f. 90092020271 – cod. mecc. VEIC83400V  
[veic83400v@istruzione.it](mailto:veic83400v@istruzione.it) – [veic83400v@pec.istruzione.it](mailto:veic83400v@pec.istruzione.it)

Circ. n. 212

Favaro Veneto, 6 marzo 2024

Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi"-Venezia  
Prot. 0002564 del 06/03/2024  
I-1 (Uscita)

**Ai Docenti Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  
Al Personale ATA****Oggetto: Dispersione scolastica e obblighi di segnalazione ai sensi del DL 123/2023 convertito dalla legge 159/2023**

In merito ai casi di elusione dell'obbligo di istruzione, si evidenzia che il DL 123/2023 convertito dalla L. 159/2023 dispone che le scuole debbano inviare al servizio inadempienza scolastica del proprio comune segnalazione degli alunni che siano rimasti assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione effettuate da suddetto servizio ai genitori/tutori, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. L'elusione dell'obbligo scolastico da parte dei genitori/tutori, qualora gli stessi non ottemperino alla legge dopo aver ricevuto l'ammonizione del Sindaco, comporta conseguenze penali in quanto si configura come delitto di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori ai sensi dell'art. 570-ter del codice penale che recita: "Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno."

Non si considera assenza motivata il temporaneo rientro in patria degli alunni stranieri, pertanto si chiede a tutti/e i/le docenti di compilare e inviare al [veic83400v@istruzione.it](mailto:veic83400v@istruzione.it) la scheda allegata alla presente per tutti gli alunni stranieri assenti per tale ragione, al fine di segnalarne l'irregolarità dell'assenza. Si considerano motivate le assenze per malattia, infortunio, concorsi vari, partecipazione a eventi sportivi nel caso di alunni praticanti sport agonistico e simili.

In generale la Legge 159 del 13 novembre 2023 restringe quindi notevolmente il campo delle motivate assenze degli alunni e impone agli istituti scolastici l'obbligo di segnalare le assenze superiori a 15 giorni, anche non consecutivi che si siano verificate nell'arco dei tre mesi precedenti alla data di segnalazione.

Si chiede quindi la massima collaborazione a tutti/e i/le docenti nel segnalare prontamente allo scrivente tutti i casi di elusione scolastica.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco SINATORA

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*